

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34

OGGETTO:

**Razionalizzazione annuale delle partecipazioni ex artt. 20 e 26 c. 11 D.lgs. 19.08.2016 n. 175
come modificato con D.lgs. 16.06.2017 n. 100**

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COTTINI CLAUDIO - Presidente	Sì
2. BERGAMASCHI EVA - Consigliere	Sì
3. CERUTTI Ilaria - Consigliere	Sì
4. DELLA VALLE Daniel Cristian - Consigliere	Sì
5. VISCARDI Melissa - Consigliere	Sì
6. RUGA Maurizio Fabio - Consigliere	Sì
7. ZANNI Katia - Consigliere	Sì
8. PELLEGRINO Luigi - Consigliere	Sì
9. CASTELNUOVO Massimo - Consigliere	No
10. BONA Mauro - Consigliere	Sì
11. MARTINETTI Paolo	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.sa Antonella Salina il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COTTINI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso:

- che il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, stabilisce, all'art. 4 co. 1, che i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:
 - 1) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 co. 2 del citato TUSP, comunque nei limiti di cui al co. 1 del medesimo articolo:
 - (a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - (b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - (c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 co. 1 e 2;
 - (d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti e allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - (e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
 - 2) al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio [...], tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3 TUSP);
 - 3) bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Tali partecipazioni non devono essere comunque superiori all'1% del capitale sociale (art. 4 co. 9-ter TUSP);
- che l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

- che se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “*un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*”;
- che in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2 prevede che l’alienazione delle partecipazioni non consentite avvenga o tramite piano di riassetto, razionalizzazione, fusione o soppressione quando si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - ✓ partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art.4 o che non soddisfino i “requisiti” di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
 - ✓ società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - ✓ partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - ✓ partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
 - ✓ esercizi precedenti;
 - ✓ necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - ✓ necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art.4.
- che l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del TU (2017-2021);

Visto l’art. 20 comma 4 del TUSP, il quale dispone: “In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente”;

Atteso che, per effetto dell’art. 20 del menzionato TUSP, entro il 31 dicembre 2021 il Comune deve provvedere ad effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un nuovo piano di riassetto per la razionalizzazione;

Viste le linee guida per la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2020, rese pubbliche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprensive di un modello standard di scheda di rilevazione e relative misure da adottare, al fine di favorire il corretto adempimento delle disposizioni di cui al citato art. 20 del TUSP;

Atteso che il Consiglio Comunale con delibera n.32 del 30.12.2020 ha approvato la razionalizzazione annuale 2020 delle partecipazioni possedute al 31/12/2019 dal Comune di Santa Maria Maggiore ai sensi dell’art. 24 del dlgs.175/2016;

La suddetta delibera:

- è stata trasmessa alla Corte dei conti;
- è stata trasmessa al Ministero dell’economia;
- è stata pubblicata sul sito internet dell’ente. Con la delibera sopra citata il Consiglio comunale ha deciso il mantenimento delle partecipazioni senza interventi.

Alla data della presente delibera, l'ente possiede le seguenti partecipazioni:

- Idrablu S.p.A., quota di partecipazione pari al 2,68%;
- Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l., quota di partecipazione pari al 1,51%;
- Conservco S.p.A., quota di partecipazione pari al 1,2570%;

Preso atto delle partecipazioni in portafogli, l'ufficio ragioneria ha predisposto, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016, la relazione annuale (**Allegato A**) contenente le informazioni organizzative-strutturali e contabili delle società partecipate alla data del 31.12.2020;

Si ritiene pertanto di confermare le misure di razionalizzazione già definite con la precedente delibera di razionalizzazione n. 32 del 30/12/2020.

Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “, come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art.42 TUEL - D.Lgs 267/2000);

Con voti favorevoli n. 9 su n.9 presenti e votanti resi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di approvare la relazione annuale delle società partecipate al 31.12.2020, documento che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

3. di dare atto che a seguito della presente ricognizione delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento delle seguenti partecipazioni detenute dal Comune di Santa Maria Maggiore per le motivazioni illustrate nell'allegata relazione:

- Idrablu S.p.A., quota di partecipazione pari al 2,68%;
- Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l., quota di partecipazione pari al 1,51%;
- Conservco S.p.A., quota di partecipazione pari al 1,2570%;

4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Inoltre, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto per il rispetto degli adempimenti normativi, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

D E L I B E R A

- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Santa Maria Maggiore, 27.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.Antonella Salina

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Santa Maria Maggiore, 27.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.Antonella Salina

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : COTTINI CLAUDIO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.sa Antonella Salina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 68 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04-feb-2022 al 19-feb-2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Santa Maria Maggiore, lì 04-feb-2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott.sa Antonella Salina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-dic-2021

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Santa Maria Maggiore, lì 27/12/2021

Il Segretario Comunale
Dott.sa Antonella Salina